DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 1971

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato (IV/181 — C.E.M.A.T.E.X.)

(71/337/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 2, 5, 6, 7 e 8,

vista la domanda di attestazione negativa presentata il 25 ottobre 1962, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 17, dal Comitato europeo dei costruttori di macchinario tessile (C.E.M.A.T.E.X.) di Zurigo, relativa alla decisione adottata il 9 marzo 1961 in occasione dell'esposizione internazionale del 1963 ed estesa a tutte le esposizioni (I.T.M.A.) da esso organizzate in seguito, per disciplinare le condizioni di partecipazione degli espositori,

vista la domanda del C.E.M.A.T.E.X., presentata a titolo cautelare, allo scopo di beneficiare delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, qualora la convenzione rientri nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1,

vista la pubblicazione effettuata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 [2],

visto il parere emesso il 14 giugno 1971 dal Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17,

I

1. considerando che il C.E.M.A.T.E.X. è un'associazione priva di personalità giuridica, costituita nel 1953, cui aderiscono attualmente le seguenti associazioni nazionali di costruttori di macchinario per l'industria tessile :

— Fachgemeinschaft Textilmaschinen im Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten E.V. (VDMA), Corneliusstraße 4, Francoforte sul Meno, Germania ;

— Syndicat des constructeurs belges de machines textiles (S.Y.M.A.T.E.X.)
21, rue des Drapiers, Bruxelles, Belgio ;

— Union des constructeurs de materiel textile de France
11, avenue Hoche, Parigi, Francia ;

— TREX British Textile Machinery Organisation, Old Colony House,
South King Street, Manchester, Gran Bretagna ;

— Associazione costruttori italiani di macchinario per l'industria tessile (A.C.I.M.I.T.)
16, via Larga, Milano, Italia ;

— Vereniging van Metaal-Industrieën, Groep Textielmachines,
Nassaulaan 13, L'Aja, Paesi Bassi ;

— Société suisse des constructeurs de machines, Groupe « Industrie des machines textiles »
4, Kirchenweg, Zurigo, Svizzera ;

considerando che esiste un'unica associazione nazionale per paese ;

considerando che dette associazioni nazionali annoverano tra i loro membri la maggior parte dei costruttori di macchinario tessile dei rispettivi paesi ; che esse hanno l'obbligo di comunicare al C.E.M.A.T.E.X. i criteri d'ammissione dei loro membri, fermo restando che la loro rappresentanza in seno al Comitato europeo è limitata esclusivamente ai costruttori di macchine tessili e di accessori ;

considerando che la possibilità per i costruttori di aderire alla propria associazione nazionale è determinata da criteri oggettivi e che non sono state constatate discriminazioni ;

considerando che l'amministrazione del C.E.M.A.T.E.X. è affidata a un Comitato centrale ; che esso decide in particolare dell'ammissione o della non ammissione di nuovi aderenti ; che ciascun aderente può dare le dimissioni con preavviso di 12 mesi ; che l'esclusione di un aderente può essere decisa a maggioranza di due terzi del numero totale degli aderenti ;

considerando che ogni associazione nazionale delega lo stesso numero di rappresentanti al Comitato centrale ; che questo Comitato può adottare tre tipi di risoluzione nei confronti delle associazioni nazionali aderenti :

— il parere, che non vincola il destinatario,

— la raccomandazione che, senza vincolare il destinatario, lo obbliga a motivare un eventuale rifiuto di conformarvisi,

— la decisione, di carattere vincolante, presa a maggioranza dei due terzi dei votanti, con

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. C 28 del 27. 3. 1971, pag. 5.

l'attribuzione di un voto ad ogni delegazione nazionale ;

2. considerando che l'obiettivo C.E.M.A.T.E.X. consiste per statuto nello studio generale di tutti i problemi inerenti allo sviluppo dell'industria del macchinario tessile ; che tale statuto è stato stipulato per ragioni puramente formali, che in esso si dichiara espressamente che la cooperazione deve essere amichevole e spontanea, che si deve ricorrere allo statuto od alla votazione il più raramente possibile, che inoltre ci si adopererà in tutti i casi per raggiungere l'unanimità e per evitare le controversie che potrebbero avverarsi palesemente contrarie agli interessi vitali dell'una o dell'altra delegazione nazionale ;

3. considerando che, tra le sue funzioni, il C.E.M.A.T.E.X. ha il compito di organizzare ogni quattro anni una « Esposizione internazionale della macchina tessile (I.T.M.A.) », cui si riferisce la notificazione da esso presentata ; che le I.T.M.A. sono divenute le sole grandi manifestazioni internazionali che espongono in Europa occidentale macchinario di questo tipo ; che ad esse possono partecipare alle medesime condizioni, espositori iscritti ad un'associazione nazionale che ha aderito al C.E.M.A.T.E.X. ed espositori di qualsiasi paese iscritti o meno ad un'associazione nazionale ;

considerando che le I.T.M.A. hanno luogo ogni quattro anni, di regola a turno nel territorio nazionale di ogni associazione aderente al C.E.M.A. T.E.X., a condizione che vi siano disponibili impianti adeguati ; che la prima I.T.M.A. organizzata dal C.E.M.A.T.E.X. si è svolta a Bruxelles nel 1955 e le seguenti a Milano nel 1959, ad Hannover nel 1963, a Basilea nel 1967, ed ultimamente nel 1971, a Parigi ; che nei regolamenti delle I.T.M.A. per le esposizioni del 1959 e del 1963 il C.E.M.A.T.E.X. aveva imposto ai partecipanti di scegliere, nell'anno dell'esposizione, tra la partecipazione alle I.T.M.A. e la partecipazione alle altre manifestazioni analoghe in Europa occidentale o in alcuni altri paesi limitrofi, mentre i tre anni che separano due I.T.M.A. consecutive erano considerati liberi da questo punto di vista ; che il medesimo obbligo fu ribadito nel regolamento per l'esposizione del 1967, ma venne esteso all'anno precedente l'I.T.M.A. e a quello successivo ad essa, cioè al 1966 e al 1968, e tale risulta infine confermato nel regolamento dell'I.T.M.A. del 1971 ;

considerando che le disposizioni principali dei regolamenti per le esposizioni erano le seguenti :

a) nel sottoscrivere la domanda d'ammissione, gli espositori si impegnano ad accettare, oltre al regolamento per l'esposizione, qualsiasi disposizione presa successivamente dal commissario generale incaricato dell'organizzazione delle I.T.M.A. nell'interesse di queste (articolo 4) ;

b) sono ammessi all'esposizione le macchine per l'industria tessile, incluse le macchine per la maglieria e calzetteria, i loro accessori, le macchine per cucire e le macchine destinate all'industria dell'abbigliamento, nonché le attrezzature e gli apparecchi di misura o di controllo e gli apparecchi o le macchine elettriche usati nell'industria tessile e nell'industria dell'abbigliamento (articolo 5) ;

c) per la dimostrazione di accessori possono essere impiegate unicamente le macchine degli espositori (articolo 5) ;

d) sono ammessi soltanto gli espositori che compiano almeno due delle seguenti operazioni : progettazione, fabbricazione e vendita (articolo 6) ;

e) nel sottoscrivere la domanda d'iscrizione ciascun espositore si impegna a non partecipare, nell'anno dell'I.T.M.A. nonché nell'anno precedente e in quello successivo, a nessun'altra esposizione, fiera o manifestazione nazionale o internazionale nei paesi rappresentati in seno al C.E.M.A.T.E.X. e in alcuni altri paesi, che comprendono la totalità dell'Europa occidentale ; questo impegno riguarda soltanto le macchine per l'industria tessile, incluse le macchine per maglieria e calzetteria ; l'impegno si estende alla partecipazione diretta e indiretta tramite agenti o rivenditori nonché alla partecipazione mediante materiale pubblicitario come fotografie, cataloghi o modelli ; la mancata osservanza dell'impegno comporta l'esclusione del contravventore dall'I.T.M.A. in corso e da quella seguente (articolo 6) ;

f) il commissariato generale dell'esposizione decide d'accordo con il C.E.M.A.T.E.X. sul seguito da dare alle domande di ammissione ; esso non deve motivare la sua decisione, nei confronti della quale non è ammesso alcun ricorso (articolo 9) ;

4. considerando che i membri del C.E.M.A.T.E.X. si sono impegnati il 2 aprile 1968 a raccomandare vivamente ai propri aderenti di astenersi, alle stesse condizioni, dal partecipare nel 1969 — ad esclusione, questa volta, delle macchine per maglieria e per calzetteria — a qualsiasi altra fiera o esposizione nei paesi indicati nell'articolo 6 del regolamento per le esposizioni ; che quell'anno sarebbe dovuto così restare libero per l'effetto combinato dei successivi regolamenti delle I.T.M.A. del 1967 e 1971 ;

5. considerando che praticamente tutti gli interessati scelgono di partecipare soltanto alle I.T.M.A. e si

sono effettivamente astenuti dal partecipare ad altre manifestazioni negli anni prescritti dai singoli regolamenti per le esposizioni ;

considerando che quasi tutti i destinatari della raccomandazione del 2 aprile 1968 avevano deciso di conformarvisi, nonostante il suo carattere non vincolante ;

6. considerando che il C.E.M.A.T.E.X. ha modificato talune disposizioni dei regolamenti per le esportazioni I.T.M.A. in seguito agli addebiti mossi dalla Commissione ; che tali modificazioni, decise il 13 ottobre 1970, sono diventate effettive per l'I.T.M.A. del 1971 e consistono nel :

a) limitare il divieto fatto agli espositori di partecipare ad altre manifestazioni analoghe in Europa nello stesso anno dell'I.T.M.A. e nell'anno precedente, così da lasciar loro ogni libertà a tal riguardo due anni su quattro (articolo 6) ;

b) redigere un nuovo articolo 4 dello stesso regolamento in modo da impegnare il firmatario di una domanda d'ammissione ad accettare più precisamente, oltre al regolamento stesso, qualsiasi disposizione presa successivamente dal commissariato generale per motivi d'ordine (rispetto dell'ordine all'interno dell'esposizione) e di sicurezza ;

considerando che il C.E.M.A.T.E.X. ha inoltre assunto l'impegno di non emettere in futuro raccomandazioni analoghe a quelle del 2 aprile 1968 e in generale raccomandazioni contrarie alle nuove disposizioni che assicurino ai partecipanti due anni su quattro la massima libertà in materia di esposizione del macchinario ; che tale impegno è stato comunicato alla Commissione il 30 aprile 1970 ;

considerando che, invece, il C.E.M.A.T.E.X. ha mantenuto nella forma notificata l'articolo 9 del medesimo regolamento, che dà agli organizzatori di una I.T.M.A. il diritto di escludere o di non ammettere un espositore ;

7. considerando che ai fini di una corretta valutazione del caso di specie, occorre tener conto delle seguenti principali tendenze che caratterizzano l'evoluzione attuale delle fiere ed esposizioni in generale già accertate dalla Commissione nel caso IV/93 « Esposizione europea della macchina utensile (E.E.M.U.) » [1] :

a) il numero e la frequenza di queste manifestazioni aumentano in tutti i paesi ;

b) il loro carattere internazionale, connesso con la maggiore compenetrazione dei mercati, si accentua ;

c) la preferenza per manifestazioni specializzate, riservate ad un unico settore industriale, è nell'insieme sempre più evidente

e che conviene in modo particolare prendere in considerazione la situazione delle piccole e medie imprese di fabbricanti di macchinario tessile per le quali le fiere e le esposizioni sono un mezzo importante di prospezione dei mercati sia per la compera che per la vendita ;

considerando che, per quanto concerne il settore del macchinario tessile ed in particolare le macchine, si tratta molto spesso di entità pesanti e complesse, che devono essere esposte in grado di funzionare ed il cui trasferimento e montaggio comportano sempre spese considerevoli e rendono necessaria in definitiva la partecipazione tecnica e finanziaria dei costruttori ; che in queste condizioni sempre più impellente è la necessità di frenare la tendenza alla proliferazione delle esposizioni ;

8. considerando che le osservazioni comunicate alla Commissione da parte di terzi interessati, dopo la pubblicazione fatta a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, non sono suscettive di modificare il giudizio espresso sulla decisione notificata dal C.E.M.A.T.E.X. ; che queste osservazoini si basavano sul fatto che i regolamenti di esposizioni successivi delle I.T.M.A. vietavano agli importatori di macchinario tessile, che sono all'origine di queste osservazioni, di partecipare essi stessi a queste manifestazioni riservate ai costruttori, che sotto tale profilo è stato appurato che le macchine tessili, per la loro stessa natura, devono essere il più delle volte studiate ed adattate in funzione dei bisogni particolari di ogni utilizzatore, il quale perviene al loro acquisto solo dopo trattative che si protraggono talvolta per uno o diversi anni, ma che raramente vengono concluse durante l'I.T.M.A. e sono in pratica svolte direttamente col costruttore stesso, la cui azione si avvera in tal modo determinante ;

II

considerando che ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese e le decisioni di associazioni di imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

1. considerando che la decisione con cui il C.E.M.A.T.E.X. stabilisce ogni quattro anni il

[1] GU n. L 69 del 20. 3. 1969, pag. 13 e seg.

regolamento d'esposizione di ogni I.T.M.A. è una decisione di una associazione d'imprese e precisamente delle associazioni nazionali di costruttori di macchinario tessile ; che essa rientra pertanto nell'ambito dell'articolo 85 ;

2. considerando che i regolamenti d'esposizione delle I.T.M.A. contengono, nella loro forma attuale, disposizioni aventi per oggetto o per effetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ; che tali disposizioni prevedono :

— l'obbligo imposto agli espositori di non partecipare durante l'anno dell'I.T.M.A. e l'anno precedente a nessun'altra manifestazione nazionale o internazionale analoga organizzata nell'Europa occidentale o in alcuni paesi limitrofi ; tale obbligo riguarda la partecipazione diretta o indiretta tramite gli ausiliari commerciali indipendenti, agenti dei costruttori o mediante la presentazione di materiale pubblicitario di qualsiasi genere ;

— l'esclusione dall'I.T.M.A. in corso o la non ammissione a quella successiva delle macchine di qualunque costruttore esposte o fatte esporre, anche mediante materiale pubblicitario, in una qualsiasi delle analoghe summenzionate manifestazioni ;

— il divieto di usare macchine che non siano quelle degli espositori per la dimostrazione di accessori nell'ambito di una I.T.M.A. ;

considerando che queste disposizioni provocano le seguenti restrizioni della concorrenza :

a) per quanto concerne l'organizzazione delle fiere e delle esposizioni nel mercato comune, la partecipazione abituale alle I.T.M.A. della maggior parte dei più importanti costruttori degli Stati membri nonché di numerosi costruttori dei paesi terzi priva per due anni su quattro le altre fiere ed esposizioni della partecipazione di macchine tessili ; ne consegue una restrizione dalla concorrenza sul mercato dei prestatori di servizi, quali sono gli organizzatori di fiere e di esposizioni ;

b) anche la concorrenza tra costruttori ne risulta ristretta, nonostante essi abbiano la possibilità di scegliere fra la partecipazione alle I.T.M.A. e la partecipazione alle altre manifestazioni ; di fatto, la partecipazione alle I.T.M.A. è divenuta una necessità per tutti i maggiori costruttori, poiché le I.T.M.A. sono praticamente le sole manifestazioni di rilievo per le macchine tessili nell'Europa occidentale ; la presentazione di macchine ad un'I.T.M.A. comporta una restrizione della loro partecipazione alle altre esposizioni o fiere d'Europa ; per un costruttore, i cui prodotti sono già ben introdotti nei vari mercati nazionali, può essere al riguardo sufficiente partecipare unicamente all'I.T.M.A., ma, per un costruttore meno affermato o che cerca di penetrare in nuovi mercati, la presenza ad altre manifestazioni potrebbe essere necessaria per lo sviluppo della sua attività e non dovrebbe quindi venir ostacolata ;

c) viene limitata anche l'attività degli intermediari commerciali, concessionari o agenti dei costruttori e importatori : l'esposizione di macchine a un'I.T.M.A. impedisce loro, anche se disposti ad assumerne da soli le spese ed accettare le stesse condizioni dei costruttori, di presentarle liberamente in altre manifestazioni, allorquando per alcuni di essi sarebbe più vantaggioso partecipare ad altre fiere o esposizioni organizzate, ad esempio, nel territorio dove operano o sono a contatto diretto con i loro potenziali clienti ; può inoltre accadere che, in uno stesso mercato, la posizione concorrenziale di due intermediari che offrono prodotto concorrenti differisca, a seconda che il loro rispettivo fabbricante abbia o meno partecipato, direttamente o indirettamente, all'I.T.M.A. ;

d) il divieto di usare macchine che non siano quelle costruite dagli espositori, per la dimostrazione di accessori all'interno dell'esposizione delle I.T.M.A. limita sensibilmente la concorrenza, sia sul piano dell'organizzazione delle fiere ed esposizioni che su quello della vendita delle macchine tessili ;

3. considerando che le summenzionate restrizioni della concorrenza, contenute nei regolamenti delle I.T.M.A., possono pregiudicare il commercio fra gli Stati membri ; che, in effetti, gli espositori di un'I.T.M.A. e i loro ausiliari commerciali non possono svolgere liberamente l'attività di pubblicità e di vendita consistente nella partecipazione ad altre fiere o esposizioni diverse dall'I.T.M.A. nello stesso anno in cui questa si tiene e in quello precedente ; che pertanto gli organizzatori di fiere e di esposizioni in paesi diversi da quelli in cui si svolge l'I.T.M.A. non possono per due anni su quattro disporre per le loro manifestazioni della maggior parte di macchine tessili, poiché queste di solito sono esposte alle I.T.M.A. ;

considerando che questi ostacoli agli scambi di prestazioni di servizi degli organizzatori di fiere e di esposizioni e agli scambi commerciali di macchine tessili fra i paesi della CEE, possono compromettere la libertà di commercio fra Stati membri in modo diretto e tale da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di un mercato unico fra questi Stati ;

4. considerando che la possibilità data al commissariato generale delle I.T.M.A., di decidere, d'accordo con il C.E.M.A.T.E.X., senza possibilità di ricorso, in merito alle domande di ammissione alle I.T.M.A. potrebbe anche avere come conseguenza di limitare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ; che, infatti, il rifiuto di ammettere le macchine di un costruttore all'unica manifestazione di tale importanza organizzata in Europa ogni quattro anni pone automaticamente il costruttore in questione in una posizione sfavorevole rispetto ai suoi concorrenti ; che tuttavia non è mai stata finora arbitrariamente rifiutata alcuna ammissione ; che se, allo stato attuale delle cose, tale restrizione della concorrenza non è che ipotetica, occorre tuttavia provvedere a che in futuro detta prerogativa del commissariato generale e del C.E.M.A.T.E.X. non dia luogo a un comportamento restrittivo ;

5. considerando pertanto che l'articolo 85, paragrafo 1, è applicabile alla decisione adottata dal C.E.M.A.T.E.X. che fissa le condizioni di partecipazione degli espositori alle I.T.M.A. e concerne l'esposizione di macchine alle altre manifestazioni analoghe ; che non è dunque possibile accogliere la domanda d'attestazione negativa presentata dal C.E.M.A.T.E.X. ;

III

considerando che, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili alle decisioni di associazioni di imprese che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte del profitto che ne deriva ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

1. considerando che la decisione del C.E.M.A. T.E.X., che stabilisce le condizioni di partecipazione alle I.T.M.A., deve essere considerata sotto il duplice aspetto della prestazione di servizi fornita dagli organizzatori di fiere e di esposizioni e del commercio di macchine tessili che riguarda sia i costruttori che i loro ausiliari commerciali ;

considerando che le esigenze di una razionalizzazione delle fiere ed esposizioni, accertate dalla Commissione, si traducono, particolarmente nel caso del macchinario tessile, in una concentrazione di dette manifestazioni ; che questa concentrazione offre i vantaggi seguenti :

a) tramite il confronto della quasi totalità dell'offerta di macchine, essa serve di stimolo ai produttori, offre una maggiore informazione, permette un migliore orientamento degli utilizzatori, così come l'avvio e la prosecuzione di un più gran numero di affari tra di loro, vantaggi i quali superano gli inconvenienti derivanti agli organizzatori di fiere ed esposizioni dalla restrizione della libertà per gli esportatori di partecipare ad altre analoghe manifestazioni, tenuto conto della limitazione di queste restrizioni a due anni su quattro ;

b) essa favorisce altresì la commercializzazione delle macchine, diminuendo due anni su quattro le spese sostenute da espositori e visitatori, permettendo per gli altri due anni che i produttori e gli intermediari espongano tali macchine in modo adeguato alle esigenze commerciali di ciascuno di essi, lasciando loro la più grande libertà di scelta tra il partecipare all'I.T.M.A. e ad altre manifestazioni per due anni su quattro, o a qualsiasi altra manifestazione per quattro anni ;

considerando che, in base ai fatti e alle valutazioni che precedono, si può concludere che la decisione del C.E.M.A.T.E.X. e, in particolare, le disposizioni che stabiliscono le condizioni di partecipazione degli espositori alle altre manifestazioni analoghe contribuiscono nella loro forma attuale a migliorare la distribuzione dei prodotti e a promuovere il progresso economico ; che quindi, il primo presupposto per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato è soddisfatto ;

2. considerando che questa decisione del C.E.M.A.T.E.X. permette agli utilizzatori di trarre beneficio dai suesposti vantaggi, beneficio concernente il miglioramento della distribuzione e del progresso economico ; che in effetti la concentrazione periodica dell'offerta in un solo luogo, considerando il numero limitato di fiere in Europa che dispongono di installazioni idonee ad ospitare le I.T.M.A., permette agli utilizzatori di evitare numerosi trasferimenti allo scopo di avere una visione completa del mercato ed un contatto diretto coi produttori ; che d'altronde la viva concorrenza in questo settore

induce i produttori a tener conto, almeno in parte, nei loro prezzi di vendita della diminuzione dei costi di produzione derivanti dalla concentrazione di esposizioni ; che in ogni modo le macchine esposte alla I.T.M.A. possono essere presentate alle altre manifestazioni per due anni su quattro ; che tali effetti positivi sono diretti e sufficientemente importanti per concludere che una congrua parte dell'utile che deriva dal sistema di razionalizzazione delle I.T.M.A. è riservata agli utilizzatori ; che pertanto il secondo presupposto per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, è soddisfatto ;

3. considerando che la decisione del C.E.M.A. T.E.X. non impone restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi suddetti, poiché i produttori di macchinario tessile non devono sostenere, per un periodo ragionevole, oneri di partecipazione ad altre manifestazioni e possono così concentrare i loro sforzi sulle I.T.M.A. ; che, nel caso considerato, tenuto conto soprattutto dell'organizzazione di un'I.T.M.A. ogni quattro anni, degli oneri e delle difficoltà tecniche che l'esposizione di tali macchine comporta nonché del ritmo dell'evoluzione tecnica di questo tipo di materiale, un periodo di divieto di due anni su quattro può essere ragionevolmente considerato indispensabile ; che il terzo presupposto per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, è pertanto soddisfatto ;

4. considerando che la decisione del C.E.M.A. T.E.X. non elimina la concorrenza fra gli organizzatori di fiere e di esposizioni ; che infatti essi hanno la possibilità due anni su quattro di ottenere la partecipazione delle macchine tessili a qualsiasi altra manifestazione che non sia l'I.T.M.A., nonché di beneficiare ogni anno della partecipazione dei produttori che non hanno optato per l'I.T.M.A. ; che questa decisione concerne unicamente il macchinario tessile, il quale rappresenta un'esigua parte di tutte le attività di questi organizzatori ; che essa non elimina neppure la concorrenza tra fabbricanti o fra venditori delle stesse macchine, poiché tutti possono partecipare alle altre manifestazioni durante i due anni lasciati liberi dai regolamenti di esposizione ; che il quarto presupposto per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, è quindi soddisfatto ;

considerando che sussistono tutte le condizioni per una decisione d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 ;

IV

considerando che l'osservanza, da parte di praticamente tutti i partecipanti, dei regolamenti di esposizione delle I.T.M.A. nella forma in cui erano stati concepiti ed applicati fin dal 1967, in particolare delle disposizioni segnalate al punto I-3 e della raccomandazione del 1969 di cui al punto I-4, non permetteva di prendere in considerazione una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 ; che infatti, l'astensione dalla partecipazione alle altre manifestazioni analoghe nell'Europa occidentale, da parte di praticamente tutti i maggiori costruttori o venditori di macchine tessili che operano nel mercato comune, generava una concentrazione eccessiva delle loro esposizioni, anche tenuto conto della necessità di razionalizzarle ; che, date queste premesse, il settore delle macchine tessili rimaneva in fatto totalmente escluso dal campo di attività degli organizzatori di fiere e di esposizioni ; che, inoltre, la concorrenza fra costruttori o fra i loro ausiliari, sul piano commerciale, era troppo limitata per permettere lo sfruttamento dei vantaggi derivanti da questa concentrazione per gli uni e gli altri ;

considerando che, in seguito agli addebiti della Commissione, il C.E.M.A.T.E.X. ha modificato i regolamenti d'esposizione delle I.T.M.A. nella forma esposta al punto I-6 e ha rinunciato per il futuro a racomandazioni analoghe a quella emessa per il 1969 ; che esso ha così posto fine alle disposizioni e pratiche che erano di ostacolo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, che gli effetti di una decisione della Commissione a tal riguardo possono quindi decorrere dalla data del 30 novembre 1970 ;

V

1. considerando che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 17/62 il divieto stabilito dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato spira nel periodo fissato dalla Commissione ; che detto articolo 7 si applica per il periodo 1° gennaio 1966 — 30 novembre 1970 durante il quale la decisione notificata dal C.E.M.A.T.E.X. vietava per tre anni su quattro agli espositori delle I.T.M.A. di presentare le loro macchine ad altre manifestazioni ed era rafforzata dalla raccomandazione relativa al quarto anno, venendo con ciò a mancare anche i presupposti per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 ; che l'articolo 7 può pure applicarsi per il periodo 13 marzo 1962 — 31 dicembre 1965, durante il quale gli espositori delle I.T.M.A. erano liberi tre anni su quattro di partecipare ad ogni altra manifestazione ;

considerando, al riguardo, che la decisione del C.E.M.A.T.E.X. è stata adottata prima dell'entrata in vigore del regolamento 17/62, rinnovata poi ogni quattro anni e notificata nei termini stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento ; che è stata modificata dal C.E.M.A.T.E.X. in modo da soddisfare i presupposti per l'applicazione dell'arti-

colo 85, paragrafo 3, in un termine ragionevole ed in conformità alle osservazioni della Commissione ; che queste circostanze giustificano la non applicazione del divieto per il periodo anteriore alla modifica ;

2. considerando che nel fissare la durata di validità della decisione della Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, è opportuno tener conto in questo caso del ritmo quadriennale delle I.T.M.A., e che si può dunque prendere in considerazione un periodo di 12 anni ;

3. considerando che la partecipazione all'I.T.M.A. è così importante che un rifiuto di ammissione da parte degli organizzatori può generare gravi conseguenze per ogni costruttore o intermediario che ne sia vittima ; che si ritiene dunque opportuno che la presente decisione comporti un onere, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, allo scopo di permettere alla Commissione di venire a conoscenza di tutti i casi nei quali il commissariato generale dell'esposizione d'accordo col C.E.M.A. T.E.X., decida di respingere una domanda d'ammissione a un'I.T.M.A., e consentirle di accertare che il comportamento tenuto in passato dal C.E.M.A. T.E.X. al riguardo non venga modificato ; che, all'uopo, occorre imporre al C.E.M.A.T.E.X. l'onere di inviare copia delle lettere con le quali esso stesso o il Commissariato generale comunicano agli interessati la loro decisione di non accogliere una domanda d'ammissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono dichiarate inapplicabili, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, alla decisione del C.E.M.A.T.E.X. che stabilisce il regolamento per le esposizioni delle I.T.M.A.

Articolo 2

Il C.E.M.A.T.E.X. porterà senza indugio a conoscenza della Commissione tutti i rifiuti di ammissione a un'I.T.M.A.

Articolo 3

La presente decisione di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, ha effetto dal 30 novembre 1970 al 30 novembre 1982. Il divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1, non si applica per il periodo compreso tra il 13 marzo 1962 ed il 30 novembre 1970.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alle seguenti associazioni di imprese :

— Comité européen des constructeurs de matériel textile (C.E.M.A.T.E.X.)
4 Kirchenweg, Zurigo, Svizzera ;

— Fachgemeinschaft Textilmaschinen im Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten E.V. (V.D. M.A.)
Corneliusstraße 4, Francoforte sul Meno, Germania ;

— Syndicat des constructeurs belges de machines textiles (S.Y.M.A.T.E.X.)
21, rue des Drapiers, Bruxelles, Belgio ;

— Union des constructeurs de matériel textile de France
11, avenue Hoche, Parigi, Francia ;

— TREX British Textile Machinery Organisation, Old Colony House,
South King Street, Manchester, Gran Bretagna ;

— Associazione costruttori italiani di macchinario per l'industria tessile (A.C.I.M.I.T.)
16, via Larga, Milano, Italia ;

— Vereniging van Metaal-Industrieën, Groep Textielmachines,
Nassaulaan, 13, l'Aja, Paesi Bassi ;

— Société suisse des constructeurs de machines, groupe « Industrie des machines textiles »
4, Kirchenweg, Zurigo, Svizzera.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI